



*Confartigianato*



Associazione Artigiani  
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

## **CONTRATTI A TERMINE ACAUSALI CONSENTITI FINO AL 31 DICEMBRE 2021**

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. **Decreto "Sostegni"**), in vigore dal 23 marzo 2021, è intervenuto nuovamente in materia di **proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato**, già oggetto di interventi normativi durante il periodo di **emergenza** sanitaria da **COVID-19**.

Come si ricorderà, infatti, il c.d. Decreto "Rilancio" (art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020) ha introdotto la possibilità per i datori della proroga/rinnovo dei contratti a termine

- **senza** indicazione delle **causali** giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria),
- per un **periodo** massimo di **12 mesi** e per **una sola volta** (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- fatta salva la durata massima complessiva di **24 mesi** dei rapporti a termine tra le parti.

Ne deriva altresì la deroga alle disposizioni sul numero massimo di proroghe e sul rispetto degli intervalli temporali in caso di riassunzione a tempo determinato dello stesso soggetto.

Le suddette indicazioni si applicano **anche** nell'ipotesi in cui l'eventuale rinnovo/proroga riguardi contratti di lavoro in **somministrazione** a termine, fatta salva l'osservanza degli altri limiti di legge.

La deroga alla disciplina ordinaria è stata dapprima estesa al 31 dicembre 2020 ad opera del c.d. Decreto "Agosto" e, successivamente, fino al 31 marzo 2021 dalla Legge di Bilancio 2021.

Nell'imminenza di tale scadenza, visto il perdurare dello stato di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica e la necessità di favorire le assunzioni per il prossimo periodo estivo, l'art. 17 del DL n. 41/2021 ha stabilito un'**ulteriore proroga** di tale facoltà fino al **31 dicembre 2021**, precisando che le nuove disposizioni hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del Decreto "Sostegni", quindi a partire dal 23 marzo 2021.

A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, al comma 2 dell'art. 17 del decreto, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, **non** si tiene conto dei **rinnovi e delle proroghe già intervenuti**.

Dal momento che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai **datori** di lavoro che ne hanno **già usufruito in precedenza** viene concessa nuovamente la **possibilità di prorogare o rinnovare**,

- per una sola volta e per un massimo di 12 mesi,
  - nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi,
- i contratti a termine **senza** ricorrere alle **causali**.

## **PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

Il Decreto "Sostegni" è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati:

- **fino al 30 giugno 2021**, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- **dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell'articolo 8 del Decreto 41/21.

Sia per il primo periodo che per il secondo periodo restano ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque **il divieto non si applica nelle ipotesi di**:

- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la possibilità di accedere alla NASpI);
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Stando alla lettera del comma 10 dell'articolo 8 che rimanda ai soli commi 2 e 8 del medesimo articolo, si segnala che il divieto di licenziamento nel periodo dal **1° luglio al 31 ottobre** opera quindi solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:

- assegno ordinario;
- cassa integrazione salariale in deroga;
- cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
- con **esclusione della cassa integrazione ordinaria** di cui al comma 1 dell'articolo 8.

**Pertanto:**

- **a decorrere dal 1° luglio**, le aziende che **non hanno fatto richiesta** degli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere con - o riprendere - le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, al ricorrere dei presupposti di legge;
- **a decorrere dal 1° novembre 2021**, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI**

### **FSBA/FIS/CIG IN DEROGA**

L'art. 8, comma 2 del DL 41/2021, introduce **ulteriori ventotto settimane di trattamenti salariali** per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell'**assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali)** e della **cassa integrazione in deroga**, da collocarsi nel periodo compreso **tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. In relazione a tali ulteriori settimane **non trova applicazione il contributo addizionale**.

Va evidenziato che il Decreto Sostegni non prevede espressamente il meccanismo di assorbimento, da parte delle nuove ventotto settimane.

Dall'altra parte, però, il Decreto Sostegni dispone che i datori di lavoro interessati possano presentare domanda di assegno ordinario e CIGD per *“una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021”* il che porterebbe a ritenere che eventuali residui, al 1° aprile 2021, di settimane di trattamento disposte dalla Legge di Bilancio non possano cumularsi alle ventotto settimane da ultimo introdotte.

**Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte della circolare esplicativa dell'INPS.**

Le nuove ventotto settimane di trattamento possono essere richieste per i **lavoratori in forza al 23 marzo 2021**.

Rimane confermato che le istanze devono essere trasmesse all'INPS, a pena di decadenza, **entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa**.

Una novità contenuta nel Decreto Sostegni riguarda l'obbligo di comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale attraverso il **nuovo canale UniEmens-Cig** che va a sostituire il Mod. SR41.

### **CIGO**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DL n. 41/2021 è prevista la concessione di trattamenti di CIGO, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una **durata massima di 13 settimane**.

Le **13 settimane** devono essere **collocate** nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dal Decreto Sostegni siano riconosciuti in favore dei **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**.

**Non** è dovuto alcun **contributo addizionale**. Risultano confermati i termini di invio delle domande.

**Viduli Cristiana**

**Consulente del Lavoro**

